

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

**Tribunale Ordinario di Chieti****N. /2024 R.G.**

Il giudice dott. Marcello Cozzolino,
lette le note scritte depositate dalle parti,
ritenuto che ricorrano gravi motivi rilevanti ex art. 615 c.p.c., costituiti dal fatto che la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari, ma da questi è stata immediatamente e integralmente restituita alla banca mutuante, in deposito cauzionale, circostanza che induce a dubitare dell'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, dato che (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 12007 del 3.5.2024) *"L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo"*,
ferma ed impregiudicata ogni valutazione che verrà effettuata nel corso del giudizio di merito, all'esito dell'istruttoria



p.q.m.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo

Conferma la prima udienza di comparizione per il giorno 5.3.2025 ore 9.00

Si comunichi alle parti

Chieti, li 20/11/2024

Il giudice

Dr. Marcello Cozzolino

